

Definizione agevolata ruoli

*DECRETO LEGGE n. 193 del 22 ottobre 2016 convertito con modificazioni
dalla LEGGE n. 225 del 1° dicembre 2016*

DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI

**carichi
definibili**

Possono costituire oggetto di sanatoria tutti i carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016 *ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 46\1999* - AE, inps, comuni, regioni, cciaa - precisazioni Circolare 2/E del 8/3/2017

Possono essere definiti i singoli carichi iscritti a ruolo o affidati (comma 13bis)


**Data consegna
ruolo**

Il momento di affidamento del ruolo è la data in cui lo stesso risulta **“consegnato formalmente”** ad Equitalia (art. 4 D.M. 321/1999) - precisazioni AE con la Circolare 2/E del 8/3/2017 - 10/01/2017


**Accertamenti
esecutivi ai sensi
dell'art. 29 del D.L.
78\2010**

Il momento di affidamento del carico è la data in cui lo stesso risulta trasmesso ad Equitalia - precisazioni AE con la Circolare 2/E del 8/3/2017 - coincidenza consegna/trasmissione

DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI



DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI



DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI



DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI

Come e dove
pagare
(comma 7)

- domiciliazione bancaria, se richiesto nel modello DA1;
- in banca o agli uffici postali con bollettini RAV inviati da Equitalia

- tramite il portale EquiPro per professionisti delegati ed abilitati ad Entratel;
- con la App Equiclick;
- direttamente agli sportelli di Equitalia;
- Servizi on line Equitalia

Mancati
pagamenti
(comma 4)

Se non viene pagata anche solo una rata o il pagamento avviene in misura ridotta o in ritardo si perdono i benefici della definizione agevolata previsti dalla legge - decadenza dai benefici della definizione

Pagamenti
eseguiti

Gli eventuali versamenti effettuati saranno, comunque, acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto


DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI

Piani di rateazione in corso - comma 8 -



E' possibile la definizione agevolata, ma devono risultare pagate le rate con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 entro la data di richiesta definizione e i residui pagamenti sono sospesi fino a luglio 2017

Pagamento in unica soluzione



Scadenza è fissata nel mese di luglio 2017, se è stato deciso di pagare in un'unica rata.

DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI - PAGAMENTI

Le somme dovute devono essere corrisposte (commi 1 e 3):

➤ in un'unica soluzione entro luglio 2017;

oppure:

➤ per il 70% nell'anno 2017;


➤ per il 30% nell'anno 2018;

di cui, considerando il numero massimo di rate:

3 nel 2017 (70% dell'importo dovuto);

2 nel 2018 (30% dell'importo dovuto).

Interessi dovuti su
dilazioni



Sulle rate sono dovuti, a decorrere dal 1° luglio 2017, gli interessi del 4,50% annuo (*art. 21 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602*).

Se pagamento in 5 rate:

1° rata a luglio 2017 (24% del dovuto);

2° rata a settembre 2017 (23% del dovuto);

3° rata a novembre 2017 (23% del dovuto);

4° rata ad aprile 2018 (15% del dovuto);

5° rata a settembre 2018 (15% del dovuto).

DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI – SOSPENSIONE PROCEDURE ESECUTIVE

Con l'istanza di adesione alla definizione agevolata [modello DA1] vengono sospesi (comma 5):

- ❖ i termini di prescrizione e/o decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione stessa;
- ❖ gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza successivamente al 31 dicembre 2016

L'Agente della riscossione, pertanto, non può: (comma 5)

1. avviare nuove azioni esecutive;
2. iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche;
3. proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, se non ha avuto luogo il primo incanto con esito positivo o non è stata presentata istanza di assegnazione o emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati

N.B.: sono fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche che risultano già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di adesione alla definizione agevolata (comma 5).

DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI - PERFEZIONAMENTO

perfezionamento
(comma 4)



la definizione si perfeziona con il pagamento integrale e tempestivo del dovuto

N.B: i precedenti pagamenti parziali che dovessero essere sufficienti per perfezionare la definizione agevolata non esimono dal presentare la domanda di definizione agevolata all'Agente della Riscossione (comma 9). **In tal caso il perfezionamento si ha con la presentazione dell'istanza ai sensi del comma 2.**

N.B.: Gli importi precedentemente versati a titolo di sanzioni ed interessi di mora non saranno restituiti (comma 8 lett. b)

DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI - EFFETTI DECADENZA

Si decade dalla definizione agevolata e quindi la definizione non produce i suoi effetti (comma 4) in presenza di:

1. tardivo/insufficiente/mancato versamento dell'unica rata ovvero della prima rata che compone la dilazione del pagamento
2. tardivo/mancato versamento di una delle rate che compongono la dilazione del pagamento diversa dalla prima

DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI - EFFETTI DECADENZA

Chiarimenti Agenzia entrate con la circolare n. 2 del 8/3/2017

- 1. se il debitore avrà correttamente effettuato il pagamento della prima o unica rata, si determinerà la revoca automatica della dilazione precedentemente accordata e ancora in essere (comma 8 lett. c)*
- 2. se il debitore non avrà correttamente effettuato il pagamento in unica soluzione o della prima rata, si determinerà l'inefficacia della definizione e il debito, a norma del comma 4 dell'art. 6, non potrà essere oggetto di un nuovo provvedimento di rateizzazione da parte dell'Agente della riscossione. Il debitore potrà, tuttavia, riprendere - sempre a luglio - i versamenti relativi alla precedente dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 in quanto non oggetto di revoca automatica (circolare 2/2017 - orientamento diverso da Equitalia che ammetterebbe le dilazioni concesse sino alla data di presentazione istanza)*
- 3. Con riguardo, invece, alle ipotesi di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di una delle rate diverse dalla prima, ugualmente si determinerà l'inefficacia della definizione e il debito non potrà essere oggetto di un nuovo provvedimento di rateizzazione da parte dell'Agente della riscossione. In tal caso però il debitore non potrà neppure riprendere i versamenti relativi alla precedente dilazione in quanto la stessa è stata automaticamente revocata in conseguenza del pagamento della prima rata.*

DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI - EFFETTI DECADENZA

La decadenza determina inoltre (comma 4):

- ripresa della decorrenza dei termini di prescrizione e/o decadenza per il recupero delle somme iscritte a ruolo ed oggetto della definizione;
- i pagamenti eventualmente effettuati vengono **acquisiti a titolo di acconto della** somma iscritta a ruolo *“e non determinano l'estinzione del debito residuo*

DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI - EFFETTI CONTENZIOSO

Sono definibili anche i carichi ancora in contestazione (comma 2)

Nella domanda di adesione è
necessario:



- indicare i carichi interessati da giudizi in corso
- assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi

DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI - EFFETTI CONTENZIOSO

se il carico definito riguarda l'intera pretesa oggetto di controversia



e la definizione agevolata si è perfezionata con l'integrale e tempestivo pagamento dell'importo dovuto



- viene a cessare integralmente la materia del contendere
- sono superati gli effetti della pronuncia giurisdizionale eventualmente emessa
- in tal caso le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate (comma 3 dell'art. 46 del D.Lgs 546/92) precisazioni circolare 2/E del 2017

DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI - EFFETTI CONTENZIOSO

se il carico definito non riguarda
l'intera pretesa oggetto di
controversia



persiste interesse alla decisione nel
merito della lite per la parte di
pretesa non oggetto di definizione

In tal caso un eventuale esito favorevole al contribuente



non determinerà alcuna restituzione al contribuente delle somme oggetto di
definizione agevolata che sono state interamente versate (**definizione perfezionata**)

se la definizione non si è ancora perfezionata.....

DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI – EFFETTI CONTENZIOSO

se il carico definito non riguarda l'intera pretesa oggetto di controversia



persiste interesse alla decisione nel merito della lite per la parte di pretesa non oggetto di definizione

In tal caso un eventuale esito sfavorevole al contribuente



determinerà solo il pagamento della pretesa oggetto di contenzioso essendo le altre somme comprese nel carico oggetto di definizione agevolata

DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI - DATI

DOMANDE PRESENTATE
ALLA DATA DEL 23 MARZO

598.988

MODALITA' PRESENTAZIONE ISTANZA




IL 49,6%
•PORTALE EQUITALIA
•E MAIL
•PEC

IL 48,9%
• SPORTELLI EQUITALIA

IL 1,5%
•RACCOMANDATA
•POSTA ORDINARIA

DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI - DATI



DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI – ESEMPI

Comunicazione di irregolarità notificata nel 2014 con conseguente iscrizione a ruolo ed emissione della CdP notificata nel 2015 relativa a:

- *IRPEF per l'a.i. 2011: € 12.000,00*
- *interessi (art. 20): 1.430,40*
- *sanzione (30%) : € 3.600,00*
- *Oltre interessi di mora, aggio e spese notifica*

DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI - ESEMPI

	Importo dovuto senza definizione agevolata	Importo dovuto con definizione agevolata
Irpef	12.000,00	12.000,00
interessi (art. 20)	1.430,40	1.430,40
Sanzione (30%)	3.600,00	0
Interessi di mora	297,60	0
Aggio (8%)	1.386,24	1.074,40
Spese di notifica	5,88	5,88
Totale da versare	18.726,00	14.510,68*
* Oltre interessi art. 21 DPR 602/73 nella misura prevista dal D.M. 21/5/2009 (4,5%)		

DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI – ESEMPI

Avviso di accertamento notificato nel 2011, reso definitivo con conseguente iscrizione a ruolo e notifica della CdP nel 2013, relativo a:

- *maggior IVA € 10.000,00 per l'a.i. 2006*
- *sanzione (100%): € 10.000,00*
- *interessi (art. 20): € 1.659,66*
- *oltre interessi di mora, aggio e spese di notifica*

DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI - ESEMPI

	Importo dovuto senza definizione agevolata	Importo dovuto con definizione agevolata
IVA	10.000,00	10.000,00
Sanzione (100% maggiore imposta)	10.000,00	0
Interessi di ritardata iscrizione	1.659,66	1.659,66
Interessi di mora	1.936,16	0
Aggio (9%)	1.313,60	1.049,36
Spese di notifica	5,88	5,88
TOTALE DA VERSARE	24.909,42	12.714,90*
* Oltre interessi art. 21 DPR 602/73 nella misura prevista dal D.M. 21/5/2009 (4,5%)		

AGGIO

AGGIO E ONERI DI RISCOSSIONE

Pagamento della cartella	Oneri di riscossione per i carichi affidati dal 1/01/2016	Aggio per i ruoli emessi dal 1/01/2013 al 31/12/2015	Aggio dal 1/01/2009 per i ruoli emessi fino al 31/12/2012
Entro 60 giorni dalla notifica	3% a carico del debitore e il restante 3% a carico dell'ente creditore	4,65% a carico del debitore e il restante 3,35% a carico dell'ente creditore	4,65% a carico del debitore e il restante 4,35% a carico dell'ente creditore
Dopo 60 giorni dalla notifica	6% a carico del debitore	8% a carico del debitore	9% a carico del debitore

TASSO INTERESSI DI MORA

Tasso	Decorrenza
4,2% semestrale	01/01/1999
8,4000%	01/01/2000
6,8358%	01/10/2009
5,7567%	01/01/2010
5,0243%	01/10/2011
4,5504%	01/10/2012
5,2233%	01/05/2013
5,1400%	01/05/2014
4,8800%	15/05/2015
4,1300%	15/05/2016

Grazie per l'attenzione

DOTT.SSA LEONARDA NAPOLITANO